

Semplificazioni. Invio oltre termine con sanzione

Possibile recuperare i ritardi sull'Eas

Il monitoraggio delle associazioni da parte dell'agenzia delle Entrate passa anche attraverso l'obbligo di presentare il modello Eas (enti associativi). L'obbligo di compilare questo prospetto deriva da una mini riforma contenuta nell'articolo 30 del Dl 185/08: per le associazioni che usufruivano dei benefici previsti dall'articolo 148 del Tuir (defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) si fissava l'onere di presentare una serie di dati e informazioni all'Agenzia. È un obbligo aggiuntivo, perchè la defiscalizzazione - anche ai fini Iva - delle entrate più rilevanti delle associazioni è già regolata da disposizioni normative specifiche. In particolare, i corrispettivi da soci (si pensi a quanto i sodali versano all'ente per frequentare corsi di formazione, acquistare testi, partecipare ad attività sportive) non scontano imposte a condizione che siano rispettate una serie di norme interne di governo dell'ente, improntate alla trasparenza, alla democraticità, all'accesso alle cariche elettive, all'effettiva partecipazione alla vita associativa. Queste norme (contenute nella riforma del 1997), devono essere riportate anche negli statuti delle organizzazioni.

Il modello Eas è stato dunque introdotto nel settembre 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia e i termini di presentazione telematica del modello sono stati più volte prorogati, prima a fine 2009 e poi a marzo 2011.

Oltre alle organizzazioni di volontariato, escluse per legge, con successive circolari l'agenzia delle Entrate ha previsto l'ulteriore esclusione delle altre Onlus e di altre tipologie di enti. Per altre organizzazioni (associazioni di promozione sociale, sportive dilettantistiche ad esempio) è stato ridotto l'onere della dichiarazione, consentendo la compilazione ridotta del modello, che nella sua versione completa prevede la risposta da parte del rappresentante legale a 38 domande.

Negli anni, l'impatto del mo-

dello Eas sulle realtà non profit è stato notevole. Il tenore letterale della legge faceva infatti presupporre che, in mancanza di adempimento dell'obbligo nei termini, l'ente ritardatario si sarebbe verosimilmente - e spesso a sua insaputa - trasformato in ente commerciale, considerata la rilevanza per questo tipo di organizzazioni delle entrate da quote sociali e da corrispettivi sul totale degli incassi. Si profilava così il rischio concreto - per l'ente in difetto - di trovarsi nella situazione descritta dall'articolo 149 del Tuir, che, nell'elencare le situazioni di perdita della qualifica di ente non commerciale, fa riferimento alla prevalenza di entrate di natura commerciale su quelle non commerciali.

Oltre al problema causato da una asimmetria informativa tra il verificatore fiscale e l'ente non profit - raramente guidato da un'amministrazione preparata professionalmente -, si aggiungeva il paradosso che un ente che non si fosse adeguato per tempo alla norma e non avesse inviato il modello, per gli enti di nuova formazione, entro 60 giorni dalla costituzione, non avrebbe potuto sanare il pregresso. La norma non prevedeva infatti una modalità di reintegro nella legalità.

Direcente, con il Dl 16/12 (convertito dalla legge 44/2012), il legislatore ha sanato questa incongruenza prevedendo che per ottenere i benefici fiscali derivanti anche da un adempimento non rispettato, il contribuente, in questo caso l'associazione, possa inviare la comunicazione, sempre che sussistano i requisiti soggettivi e che non gli sia già stata contestata dall'amministrazione finanziaria l'irregolarità, pagando una sanzione di 258 euro (la misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/97). Con la risoluzione 46 dello scorso 11 maggio è stato istituito il codice tributo 8114 per versare la sanzione.

Ca.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

